



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 6 febbraio 2019,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di PALAIA (PI)**, con deliberazione del 14 novembre 2018, n. 97 (depositata il 15 novembre 2018);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 15 novembre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 60 del 27 dicembre 2018 (inoltrate alla Sezione con nota del 10 gennaio 2019, prot.191) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 6 febbraio 2019;

UDITO il relatore, cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l'annualità 2015, è stata rilevata la non corretta definizione delle quote vincolate e della quota accantonata a FCDE, con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine della gestione, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare.

Per l'annualità 2016, è stata rilevata la non corretta definizione della quota destinata ad investimenti e di quella vincolata nel risultato di amministrazione con il conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione (parte disponibile negativa).

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di “specifiche pronunce di accertamento”, indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell'esercizio 2016.

L'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 e l'istruttoria condotta sui rendiconti approvati hanno evidenziato, oltre alle problematiche specifiche appena rappresentate, alcune criticità più generali connesse alla rappresentazione del

fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di essere qui evidenziate.

Ci si riferisce, in generale, alla compilazione del prospetto di composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato che, come detto, non è mero adempimento contabile ma dimostrazione dell'evoluzione del fondo durante l'esercizio in conseguenza della programmazione degli interventi e della effettiva imputazione delle entrate e spese negli esercizi di esigibilità.

Con tale prospetto l'ente deve evidenziare l'evoluzione del fondo durante l'esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente, e indicare la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell'esercizio per il quale si effettua la rendicontazione.

Tale prospetto ha, infatti, la finalità di esplicitare l'evoluzione che il fondo pluriennale vincolato ha avuto nel corso della gestione a seguito del suo utilizzo, o delle economie registrate, ovvero dei nuovi impegni assunti nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a quello in rendicontazione. Con tale prospetto l'ente deve evidenziare l'evoluzione del fondo durante l'esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente, e indicare la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell'esercizio per il quale si effettua la rendicontazione.

La certificazione di un fondo pluriennale vincolato non correttamente rappresentato nella sua evoluzione costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato sottende alla presenza di procedure contabili non corrette e non verificate e dall'altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e dell'azione amministrativa.

Per quanto complessivamente rappresentato in ordine alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato considerando anche le caratteristiche dell'azione di controllo e la possibilità di valutare in modo compiuto i fenomeni gestionali sottostanti alle rappresentazioni contabili, la Sezione invita l'ente a valutare le osservazioni appena espresse al fine di poter considerare in modo compiuto la quantificazione del fondo pluriennale vincolato e gli eventuali effetti sulla quantificazione del risultato di amministrazione.

Per quanto complessivamente esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario.

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2016, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo così come rideterminato al termine dell'esercizio 2016 (pari rispettivamente ad euro 46.242,75).

Nello specifico l'ente dovrà operare con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel”.

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 evidenziando anche alcune criticità più generali connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto;

- che, con particolare riferimento alla corretta determinazione del risultato di amministrazione, la pronuncia specifica di accertamento, nella Sezione I (rendiconto 2015), ha condotto ad una quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari a 248.873,81 euro, delle quote destinate ad investimenti pari a 365.012,85 euro e delle quote vincolate nella misura di 49.474,83 euro e alla conseguente rideterminazione dell'avanzo di amministrazione effettivo (parte disponibile) pari a 71.921,07 euro; nella Sezione II (rendiconto 2016), considerando anche le rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015, ha condotto ad una quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 415.080,57 euro, delle quote vincolate nella misura di 189.720,32 euro e delle quote destinate ad investimenti pari a 379.604,77 euro e al conseguente accertamento di un disavanzo di amministrazione effettivo (parte disponibile) pari a 46.242,74 euro;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2015 e 2016, l'ente, con delibera consiliare n. 60 del 27 dicembre 2018, ha proceduto alla riapprovazione dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi, procedendo alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle altre quote accantonate, della quota destinata ad investimenti, nonché alla conseguente rideterminazione della parte disponibile del risultato di amministrazione. Per il solo anno 2016, il risultato di amministrazione correttamente rideterminato è negativo e si identifica come disavanzo ordinario così come accertato dalla Sezione;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione, come quantificato al termine dell'esercizio 2016, l'ente ha approvato, con lo stesso atto consiliare, il ripiano di detto disavanzo, prevedendone la copertura nel triennio 2019-2021 mediante entrate di parte corrente;

- che con riferimento alle segnalate criticità più generali connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto, l'ente nella richiamata delibera attesta che “si impegna ad applicare tutte le misure correttive atte a correggerne le criticità”;

RITENUTO

che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risultano IDONEI poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti e alla conseguente rettifica della parte disponibile del risultato di amministrazione al termine degli esercizi in esame, evidenziando, per il solo anno 2016, un disavanzo ordinario nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con l'approvazione dell'atto consiliare n. 60/2018, ha previsto l'adozione di misure che depongono per il riassorbimento integrale del disavanzo rilevato, entro l'esercizio 2021;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 entro l'esercizio 2021;

- che le valutazioni appena espresse circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attengono agli esercizi oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che con riferimento alle segnalate criticità più generali connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto, l'ente nella richiamata delibera attesta che "si impegna ad applicare tutte le misure correttive atte a correggerne le criticità";

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione e della parte accantonata e destinata, ed alla rideterminazione dei risultati al 31 dicembre 2015 e

2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO di quanto adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione dell'ulteriore problematica segnalata nella pronuncia di accertamento (Fondo Pluriennale Vincolato), e gli effetti da questa prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato e negli eventuali effetti sulla quantificazione del risultato di amministrazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 6 febbraio 2019.

Il relatore
f.to Nicola Bontempo

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 6 febbraio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli